

# **BVGer D-4002/2020 vom 9. Juni 2021**

Bundesverwaltungsgericht, 2021-06-09, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_D-4002\\_2020](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-4002_2020)

FR: TAF D-4002/2020 du 9 juin 2021

IT: TAF D-4002/2020 del 9 giugno 2021

## **Regeste**

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 105 LAsi e art. 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]); sentenza del Tribunale D-4820/2020 del 10 novembre 2020 consid. 7 [prevista per la pubblicazione come DTAF]), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA), sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

### **E. 2**

Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

### **E. 3**

D'ingresso il Tribunale rileva che, essendo il ricorrente stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione querelata del 10 luglio 2020, e non avendo l'insorgente contestato in modo specifico la pronuncia del suo allontanamento, oggetto del litigio in questa sede, risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della sua domanda d'asilo e del riconoscimento della qualità di rifugiato. In tale contesto, si osserva come il ricorrente sia nella sua replica che nella sua triplica (cfr. supra lett. H.b e lett. J), abbia richiesto al Tribunale di esprimersi direttamente sulle questioni inerenti la concessione dell'asilo, senza rinviare gli atti alla SEM, vista anche l'attività istruttoria complementare compiuta dallo stesso Tribunale. Quest'ultima autorità interpreta tale richiesta come una rinuncia implicita del ricorrente alla sua conclusione subordinata espressa al punto 3 del ricorso nonché, di

convesso, alle motivazioni espresse in merito all'accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti della causa da parte della SEM, in particolare dal profilo dell'art. 3 LAsi. Gli stessi non verranno quindi trattati oltre dal Tribunale nella presente sentenza, essendo peraltro l'accertamento dei fatti rilevanti per la causa - nell'ottica del principio inquisitorio - in specie completo (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), come si vedrà anche dappresso (cfr. infra consid. 7.1). Nell'ambito dell'oggetto del litigio così delimitato, occorre quindi esaminare se, come allega l'insorgente, egli adempia le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo.

#### **E. 4.1**

La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.

#### **E. 4.2**

Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

#### **E. 4.3**

Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Inoltre, il fondato timore di essere perseguitato presuppone l'esistenza di minacce attuali e concrete.

#### **E. 4.4**

A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di

prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

## **E. 5**

In un primo passo, occorre analizzare se gli eventi allegati dal ricorrente successigli nel suo Paese d'origine, e che lo avrebbero condotto all'espatrio, siano da ritenere verosimili.

### **E. 5.1.1**

Riguardo dapprima l'apostasia (nel senso dell'abbandono o del rinnegamento della propria religione) e l'ateismo (nel senso di visione del mondo, nella quale l'esistenza di [un] Dio viene negata, rispettivamente messa in dubbio; cfr. per le definizioni di tali termini adottati dal Tribunale anche la sentenza di riferimento del Tribunale D-4952/2014 del 23 agosto 2017 consid. 5.2) dichiarati dal ricorrente, occorre fare alcune considerazioni preliminari.

### **E. 5.1.2**

Nella sentenza di riferimento D-4952/2014 succitata (cfr. consid. 6), il Tribunale ha segnatamente ritenuto che la valutazione della verosimiglianza di un'asserita conversione ad un'altra religione o apostasia, a differenza di altri motivi d'asilo, in pratica possa essere fatta unicamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente l'asilo interessato. Eventualmente, anche se alcune conclusioni possono essere tratte da indizi esterni, come la frequentazione di messe, certificati o dichiarazioni di terze persone; tali atti sarebbero da prendere in considerazione assieme alle dichiarazioni del richiedente l'asilo, ma non sarebbero di regola sufficienti, di per sé soli, per rendere verosimile la conversione. Al contrario, l'interessato dovrà in ogni caso, con le sue dichiarazioni, rendere verosimile alle autorità competenti, che a causa di una sua convinzione interna, egli d'un canto è uscito dalla sua precedente religione e che - eventualmente - d'altro canto si è rivolto verso una nuova religione. In tale contesto, soltanto una conversione formale (ad esempio tramite il battesimo) senza indizi di una convinzione interna, non sarebbe di regola sufficiente per renderla verosimile. Per riuscire in tale intento, durante le audizioni della procedura d'asilo possono essere posti dei quesiti aperti sul contesto (familiare) dell'interessato, sul processo della conversione con riguardo ai rischi ad esso connessi (tra gli altri: la causa, la critica verso la precedente

religione, la rapidità, la preparazione, lo svolgimento reale della conversione, le reazioni del contesto), come pure sulle conoscenze della nuova religione, il suo significato ed esercizio nella vita quotidiana, che possano offrire degli indizi per la valutazione della succitata convinzione interna dell'interessato. Tuttavia, nel procedere al predetto esame, occorrerà sempre considerare in particolare le circostanze personali, come il contesto sociale, economico e scolastico del richiedente l'asilo (cfr. consid. 6.2; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-3490/2020 del 9 novembre 2020 consid. 11.2.2). Nei casi ove viene allegata un'apostasia, senza che la persona interessata professi una nuova credenza, l'esame di verosimiglianza diventa maggiormente difficoltoso, in quanto il solo abbandono di una fede, senza tuttavia alcun passaggio ad una nuova credenza (e di conseguenza la relativa conoscenza al riguardo), non può essere descritto (cfr. sentenza del Tribunale D-4952/2014 consid. 6.2 con ulteriori riferimenti ivi citati).

### **E. 5.1.3**

Nel caso in parola, dagli atti di causa, si rileva come il ricorrente già nel foglio dei dati personali al momento del deposito della sua domanda d'asilo, non ha indicato alcuna religione o confessione (cfr. atto SEM n. 1/2), allegando in seguito sia nell'audizione RMNA, che nelle due audizioni successive, di essere ateo, che quando sarebbe cresciuto da un mancato piacere nello studio della religione islamica non avrebbe più creduto nell'islam, di non essersi interessato ad altre religioni (cfr. verbale 1, p.to 1.13, pag. 4; verbale 2, D41 segg., pag. 6 seg.; D58, pag. 8 e D62, pag. 8) e di non credere nell'esistenza di un Dio ("[...] [...]", cfr. verbale 2, D45, pag.7; "[...]", cfr. verbale 3, D5, pag. 2). Della sua consapevolezza della mancanza di fede nella religione islamica allorché egli sarebbe cresciuto, rispetto ad un iniziale disinteresse nello studio della predetta, se ne trova traccia in modo coerente già nel suo racconto libero dei suoi motivi d'asilo, come pure a spiegazione del perché egli non disporrebbe di documentazione che provi i medesimi (cfr. verbale 2, D14 seg., pag. 3 seg.). Tale graduale presa di coscienza dell'interessato riguardo alla sua mancanza di fede nella religione islamica, anche rispetto alla sua maturazione dalla fanciullezza all'età dell'adolescenza, risulta essere un indizio chiaro e plausibile del suo processo interno di consapevolezza. Anche interrogato in merito a cosa avrebbe fatto sì che egli non credesse più nell'islam, l'insorgente ha dichiarato in modo lineare e convincente, di non essere d'accordo con la "(...)", che nei paesi islamici vi sarebbe sempre la guerra ed i Talebani, che sono musulmani, ucciderebbero le persone; nonché non crederebbe che un uomo ed una donna che parlano assieme debbano essere uccisi, come succederebbe invece nella società nella quale avrebbe vissuto, come pure "nel fatto che una donna non abbia la libertà" (cfr. verbale 2, D46, pag. 7 e D56 segg., pag. 8). Parallelismo nelle sue concezioni, la si ritrova anche nella risposta data al Tribunale con replica dell'11 settembre 2020, ove il ricorrente ha confermato di essere ateo, di non credere in un Dio o nell'islam, in quanto la religione avrebbe portato soltanto guerra, nemici ed uccisioni e sarebbe un pretesto per uccidere e perseguitare persone di diversa fede (cfr. risposta 1, pag. 4). In tale contesto, occorre ancora rimarcare che il richiedente ha d'un canto sempre descritto le ingiurie ed i maltrattamenti che avrebbe subito da parte dei suoi coetanei, come pure dei suoi insegnanti e dal mullah, in modo coerente, in maniera vivida, ma senza esagerazioni, e le sue allegazioni sono pure ricche di elementi e di caratteristiche reali (riportando ad esempio in vari momenti delle sue audizioni, anche le frasi a lui rivolte, cfr. tra le altre: verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D15, pag. 3 e D82, pag. 10; verbale 3, D86 seg., pag. 10; nonché il comportamento da lui adottato ed i sentimenti, in particolare di solitudine, da egli provati, cfr. a tal proposito: verbale 1, p.to 7.01, pag. 8; verbale 2, D15, pag. 3 seg. e D91, pag. 11). Conclusione

analoga vale anche per le sue dichiarazioni riguardo al comportamento che egli avrebbe adottato dall'età di (...) o (...) anni, non recandosi più a scuola, né frequentando la moschea, o astenendosi dal pregare o dal partecipare ed osservare riti o festività religiose, come il L. \_\_\_\_\_, a parte alle festività dell'G. \_\_\_\_\_, che a sua mente non sarebbero però delle ricorrenze religiose (cfr. verbale 2, D42 segg., pag. 6 seg. e D64 segg., pag. 9; verbale 3, D14 e D17 seg., pag. 3), le quali risultano essere pure sostanziate, dettagliate e plausibili. D'altro canto, vi sono nelle sue allegazioni, alcune incoerenze riguardo a cosa facesse durante il suo tempo libero, dopo che egli avrebbe smesso di recarsi a scuola. Invero, egli ha riferito dapprima che non sarebbe più uscito di casa, a causa delle molestie che altrimenti avrebbe subito da parte dei ragazzi del suo villaggio (cfr. verbale 2, D31, pag. 5); salvo poco dopo invece contraddirsi, asserendo che quando gli capitava di uscire, sarebbero state le persone del villaggio (e non solo i ragazzi) a molestarlo (cfr. verbale 2, D35, pag. 6). Anche in seguito tale discrepanza d'allegazioni sulla frequenza delle sue sortite si è ripetuta (cfr. verbale 2, D71 segg., pag. 9 seg.). Ulteriori dissonanze sono rilevabili anche nel comportamento adottato dalla madre nei suoi confronti, in quanto se d'un canto egli ha allegato che quest'ultima gli avrebbe espresso di andare in moschea e che egli sarebbe uscito senza però recarvisi (cfr. verbale 2, D64, pag. 8); successivamente, ha invece completamente mutato i suoi precedenti asserti, affermando che la madre non gli avrebbe detto né di recarsi alla moschea, né di pregare (cfr. verbale 3, D27, pag. 4 e D56, pag. 7). A favore della verosimiglianza della sua apostasia ed ateismo, vi sono però anche le sue allegazioni reiterate circa l'espressione dei suoi timori nel rivelare sia ai suoi famigliari che a terze persone la sua mancanza di fede, visti i rischi di essere ucciso di cui egli era consapevole, come pure delle medesime paure nel caso di un suo rientro in patria (cfr. verbale 1, p.to 7.02, pag. 9; verbale 2, D17, pag. 4; D63 segg., pag. 9 seg.; D90, pag. 11; verbale 3, D56 segg., pag. 7; D90, pag. 10). Tali timori sono stati nuovamente espressi dall'insorgente, anche nelle sue osservazioni di replica dell'11 settembre 2020, ove egli ha rimarcato le sue difficoltà di confidarsi con qualcuno visto il suo timore delle reazioni da parte di terzi (cfr. risposte 2 e 3, pag. 4).

#### **E. 5.1.4**

Sulla scorta dei succitati elementi, in un esame complessivo di tutti gli indizi pro e contro la verosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente, il Tribunale giunge alla conclusione, che la credibilità dell'apostasia e dell'ateismo del medesimo, sia maggiore rispetto alla possibilità che l'insorgente abbia inventato (in parte) gli stessi (cfr. DTAF 2012/5 consid. 2.2). Per il che, non risultano esserci in specie dei dubbi fondati circa la verosimiglianza dell'apostasia del ricorrente e del suo ateismo - ciò che neppure viene posto in discussione dall'autorità inferiore - concezioni che egli ha reso plausibili di aver iniziato, perlomeno a nutrire, già prima del suo espatrio dal Paese d'origine. Altresì, pure i maltrattamenti subiti in patria da parte dei suoi coetanei, degli insegnanti e del mullah, risultano essere perlopiù credibili.

#### **E. 5.2**

Ciò posto, il Tribunale ritiene invece - alla stessa stregua dell'autorità inferiore - che il ricorrente non abbia reso credibile che l'amico H. \_\_\_\_\_, come pure il padre di quest'ultimo, nonché la gente del suo villaggio, abbiano scoperto della sua apostasia (e ateismo) soltanto il giorno della sua confessione al succitato conoscente.

#### **E. 5.2.1**

Per quanto concerne l'amico H. \_\_\_\_\_, si denotano dapprima nelle asserzioni rese dal ricorrente nel corso delle diverse audizioni, circa il giorno in cui avrebbe rivelato al medesimo la sua apostasia (e ateismo), alcune discrepanze, che ne minano fortemente la veridicità dell'intero narrato. Nella sua prima esposizione degli eventi, egli ha difatti dichiarato di aver risposto al quesito del conoscente del perché non sapesse pregare e non riuscisse ad imparare gli studi religiosi, unicamente con l'evenienza che non gli piacesse gli stessi (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 9). Quindi di fatto senza rivelare più di quanto fosse già a conoscenza da diversi anni perlomeno sia dei suoi coetanei, che dei suoi insegnanti e del mullah stesso (cfr. verbale 2, D15, pag. 3; D38 segg., pag. 6). Nella seconda audizione, le sue affermazioni in merito, sono però mutate, allegando in primo luogo, durante il suo racconto libero di avergli rivelato di non credere nell'islam e che era "(...)" (cfr. verbale 2, D15, pag. 4); per poi successivamente asserire di aver riferito all'amico di non credere "(...)" (cfr. verbale 2, D82, pag. 10); allegazioni che si sono reiterate con qualche variazione anche nel corso della successiva audizione (cfr. verbale 3, D49, pag. 6: "[...] [...]"). Non maggiore coerenza è rintracciabile negli asserti del ricorrente circa le domande che gli avrebbe posto in precedenza H. \_\_\_\_\_ in merito al tema religioso. Se in un primo tempo egli ha negato che l'amico lo avrebbe questionato in merito (cfr. verbale 2, D83, pag. 10); poco dopo ha diversamente, e senza alcuna spiegazione in merito, mutato le sue dichiarazioni, allegando invece che ogni tanto l'amico lo avrebbe questionato sul perché non andasse alla moschea e non pregasse (cfr. verbale 2, D84, pag. 10), ed egli gli avrebbe risposto che non avrebbe avuto pazienza di adempiere a tali doveri (cfr. verbale 2, D84, pag. 10). Nel corso della terza audizione egli, su quesito specifico della funzionaria incaricata, ha però modificato anche i precedenti asserti. Invero, l'insorgente ha sostenuto di aver risposto all'amico H. \_\_\_\_\_ che non sarebbe andato alla moschea, in quanto non sarebbe riuscito ad imparare la lezione di religione e per questo motivo gli altri ragazzi lo avrebbero molestato nonché il mullah lo avrebbe picchiato (cfr. verbale 3, D45, pag. 6), quindi motivazione ben diversa dalla mancata pazienza nello studio. Peraltro appare poco plausibile che un coetaneo, oltretutto suo (...) che incontrava ogni giorno (cfr. verbale 2, D73, pag. 9 e D80, pag. 10), il quale avrebbe pure frequentato gli insegnamenti religiosi e la moschea, vista la società nella quale essi vivevano, non conoscesse già prima le ragioni del ricorrente circa il perché egli non pregasse e non studiasse la religione (cfr. verbale 3, D44, pag. 5) - peraltro comportamento che sarebbe andato avanti per diversi anni - nonché degli elementi posti a fondamento delle prese in giro da parte degli altri ragazzi, sino al momento in cui l'insorgente stesso glielo avrebbe confessato.

### **E. 5.2.2**

Per quanto attiene poi la gente del villaggio, e più in particolare il padre di H. \_\_\_\_\_, non può essere seguita la tesi esposta dal ricorrente nel suo gravame, circa il fatto che fossero unicamente i ragazzi del suo villaggio che avessero dei sospetti circa la sua apostasia, mentre che gli adulti avrebbero avuto tale certezza unicamente dalla sua confessione. Invero, egli stesso ha dichiarato che la gente lo considerava impuro, che non gli parlava nessuno e che veniva considerato "(...)" (cfr. verbale 2, D48, pag. 7), nonché che le persone del villaggio, allorché egli usciva di casa, lo avrebbero molestato, dicendo che egli era senza religione ed infedele (cfr. verbale 2, D34 segg., pag. 6), o ancora che si sarebbero accorte che egli non credeva nell'islam, o per lo meno avessero dei dubbi, visto che non partecipava ad alcuna attività o rito religioso già da diversi anni (cfr. verbale 2, D49 segg., pag. 7 seg.). Circa poi tale circostanza, si denota come, nell'ultima audizione, su preciso quesito di chi sapesse che egli non frequentasse più la moschea, il ricorrente è incorso in una palese

contraddizione. Egli ha difatti affermato che ne avrebbero avuto conoscenza unicamente i ragazzi che frequentavano la moschea, e probabilmente anche i loro genitori (cfr. verbale 3, D21, pag. 4); allorché in modo eclatante alla risposta successiva, egli afferma invece che lo sapevano anche gli adulti ed il mullah della moschea (cfr. verbale 3, D22, pag. 4), ciò che sarebbe coerente perlomeno con il comportamento che egli avrebbe adottato già da diversi anni non frequentando più la moschea e non adempiendo alcun rito religioso e dalla reazione nei suoi confronti dei compaesani (cfr. verbale 2, D48 segg., pag. 7 seg.), che avrebbero peraltro chiesto al padre spiegazioni del perché l'insorgente non si recasse in moschea (cfr. verbale 2, D44, pag. 7).

### **E. 5.2.3**

Ne discende quindi che, tali dichiarazioni del ricorrente, sono da ritenere inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi.

### **E. 5.3**

Agli occhi del Tribunale anche le allegazioni dell'insorgente relative l'evento che sarebbe occorso in moschea al padre ed i fatti successivi che avrebbero condotto al suo espatrio risultano essere poco credibili.

#### **E. 5.3.1**

In primo luogo difatti appare a dir poco sorprendente che il ricorrente, malgrado avesse avuto delle spiegazioni di quanto successo nella moschea in modo generico soltanto da parte del fratellino (...) (cfr. verbale 2, D15, pag. 4; verbale 3, D54 seg., pag. 7 e D67, pag. 8), abbia potuto narrare, in modo abbastanza dettagliato, anche quanto avrebbero fatto e detto le persone riunitesi nella moschea, nonché ricostruito anche le azioni dell'amico H.\_\_\_\_\_ e del padre di questi nel riportare che egli fosse un infedele (cfr. verbale 2, D15, pag. 4; verbale 3, D54, pag. 7). Il ricorrente è incorso anche in tale frangente in una contraddizione eclatante, ove d'un lato ha sostenuto di non aver saputo da altri che il fratellino degli eventi successi in moschea (cfr. verbale 3, D55, pag. 7), allorché d'altro lato, aveva invece asserito, nell'audizione precedente, di averne parlato anche con la madre prima della sua partenza dall'Afghanistan, quando ella lo avrebbe raggiunto a I.\_\_\_\_\_ (cfr. verbale 2, D15, pag. 4). Per di più, le sue spiegazioni, anche ricorsuali (cfr. ricorso, pag. 5 seg.) circa il motivo per il quale non avrebbe sentito il padre telefonicamente, malgrado le sue possibilità in tal senso, non convincono lo scrivente Tribunale, per la loro incoerenza (cfr. verbale 3, D79 segg., pag. 9). Tale evenienza toglie inoltre maggiore credibilità all'intera vicenda in quanto, malgrado risulti che l'insorgente abbia avuto più contatti telefonici con i suoi famigliari (cfr. verbale 3, D4, pag. 2; replica del ricorrente dell'11 settembre 2020 e triplica del ricorrente del 2 novembre 2020), egli non si è mai premurato di chiedere delle spiegazioni in merito all'evento successo in moschea direttamente al padre. Avvenimento che peraltro sarebbe centrale ed a fondamento della sua partenza dal paese d'origine. Infine, circostanza aggiuntiva che ne mina fortemente la veridicità dell'intero narrato, è il fatto che egli, a parte in modo generico in un'unica occasione (cfr. verbale 2, D24 segg., pag. 5), non ha mai raccontato in modo concreto e dettagliato se egli sia stato fattivamente ricercato dai suoi compaesani presso il domicilio familiare e le circostanze di tali ricerche.

#### **E. 5.3.2**

Alla luce di quanto sopra, il Tribunale giunge alla conclusione che anche l'evento successo alla moschea e le circostanze della sua fuga dal Paese d'origine per evitare delle

persecuzioni da parte dei compaesani espresse in tale contesto, risultano essere pure inverosimili.

#### **E. 5.4**

Vista l'inverosimiglianza degli eventi che avrebbero condotto il ricorrente alla partenza dal suo paese d'origine, di convesso pure le angherie subite dai suoi famigliari a causa della sua apostasia (e del suo ateismo) ed il pericolo che essi correrebbero restando in patria (cfr. verbale 3, D4, pag. 2), come altresì che il loro espatrio dall'Afghanistan verso l'J. \_\_\_\_\_ - anche si ritenesse verosimile - sia stato ingenerato dalle prime, non risultano essere veritieri. In merito, si rimarca inoltre come l'insorgente abbia dapprima risposto al quesito specifico posto dal Tribunale, che la madre gli avrebbe riferito telefonicamente che, malgrado i maltrattamenti subiti dalla gente del villaggio, sarebbero costretti a vivere nello stesso in quanto: "(...)" (cfr. replica dell'11 settembre 2020, risposta 6, pag. 4). Allorché invece, nella sua triplica del 2 novembre 2020, il ricorrente medesimo ha riferito che circa (...) prima - ciò che corrisponde a (...) la replica succitata - i famigliari sarebbero dovuti espatriare in J. \_\_\_\_\_, vista la crescente ostilità delle persone del villaggio. Ora, l'insorgente non spiega però nei suoi scritti quali eventi avrebbero condotto effettivamente i famigliari a prendere una risoluzione così precipitosa, allorché soltanto pochi giorni prima essi continuavano a vivere lì, poiché impossibilitati a partire. Il Tribunale è inoltre dell'avviso della SEM, che il ricorrente non ha narrato alcun evento dal suo espatrio che potesse spiegare un peggioramento della situazione per i famigliari con il trascorrere del tempo. Anche tali circostanze risultano quindi pure essere inverosimili.

#### **E. 5.5**

Alla luce delle pregresse considerazioni, parte delle allegazioni in materia d'asilo dell'insorgente non possono essere ritenute verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi.

#### **E. 5.6**

Proseguendo nell'analisi, occorre determinare se le ulteriori allegazioni dell'insorgente, siano rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi.

##### **E. 5.6.1**

Il ricorrente sostiene inoltre nel suo ricorso e negli scritti successivi, come già i maltrattamenti subiti da lui per anni, non sarebbero qualificabili come indizi di una vita dignitosa, e costituirebbero una pressione psicologica insopportabile, vista anche la rigida società afghana dal quale egli proviene, nella quale dichiararsi apertamente atei o anche solo apostati si incorrerebbe in persecuzioni. Il Tribunale ritiene, in accordo con l'autorità inferiore, che tale conclusione non possa essere seguita. Invero, malgrado le angherie da lui subite negli anni da parte degli insegnanti, del mullah e dei suoi coetanei, siano deplorabili, tuttavia le stesse non appaiono raggiungere un'intensità sufficiente dal profilo oggettivo ai sensi dell'art. 3 LAsi. Invero, egli ha potuto continuare a vivere nel suo villaggio e presso il domicilio familiare, senza subire di fatto delle ripercussioni concrete - a parte le prese in giro dei coetanei ed il fatto che le persone non gli parlassero in quanto considerato come un infedele - né nello spazio pubblico né in quello privato, a causa del suo abbandono scolastico come pure del comportamento da lui adottato nel non frequentare più la moschea o nel mancato rispetto dei precetti religiosi, per almeno (...) anni. Egli peraltro, anche se soltanto con un amico, avrebbe continuato ad uscire, a giocare, camminare o discutere assieme ogni giorno (cfr. verbale 2, D75 segg., pag. 10); nonché a studiare in casa (cfr. verbale 2, D31, pag. 5), e ad aiutare il padre nelle faccende (...) nel suo tempo libero (cfr.

verbale 2, D30, pag. 5). I genitori avrebbero peraltro compreso o perlomeno tollerato il suo comportamento. Per il che l'insorgente, malgrado le ingiurie ed i maltrattamenti subiti, ha comunque potuto continuare a vivere nel suo villaggio d'origine senza particolari restrizioni ed in accordo con il suo processo interiore di distacco dalla religione islamica, quindi senza neppure doversi adattare a seguire dei precetti religiosi, per evitare di subire delle ripercussioni da parte della gente del villaggio. Non si ravvedono pertanto gli estremi per ritenere che le angherie subite nel paese d'origine possano essere qualificabili quale pressione psichica insopportabile ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi. D'altro canto, i maltrattamenti da parte degli insegnanti e del mullah, che lo avrebbero picchiato, sarebbero cessati non appena egli ha abbandonato la scuola, senza peraltro che essi prendessero dei provvedimenti contro il medesimo a causa del suo abbandono scolastico e nella frequentazione delle lezioni di religione in moschea (cfr. verbale 2, D42, pag. 6). Pertanto, le medesime non risultavano comunque più attuali al momento della partenza dal Paese d'origine del ricorrente.

#### **E. 5.6.2.1**

Il ricorrente ha parimenti motivato la sua domanda d'asilo, asserendo che nel suo Paese d'origine vi sarebbe la guerra, nonché la presenza di Talebani allorché ci si recherebbe a I. \_\_\_\_\_, e le persone verrebbero fermate ed uccise dai primi. Peraltro non vi sarebbe alcuna farmacia od ospedale e le persone sarebbero costrette, in caso di necessità medica, a recarsi a I. \_\_\_\_\_ (cfr. verbale 1, p.to 7.01 segg., pag. 9, verbale 3, D93, pag. 11). Altresì egli ha allegato che, malgrado il suo desiderio di studiare, non avrebbe potuto farlo a causa della presenza dei Talebani e degli scontri (cfr. verbale 1, p.to 7.01, pag. 9).

#### **E. 5.6.2.2**

In relazione a quanto precede, va rammentato che gli atti e le conseguenze riconducibili a delle situazioni di guerra, guerra civile o violenza generalizzata, seppur di indubbia gravità, non sono ascrivibili ad una persecuzione intensa e mirata per uno dei motivi previsti all'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2008/12 consid. 7; Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 17 consid. 4c, bb). In assenza di qualsivoglia pregiudizio concreto e mirato in capo al ricorrente, le evenienze da lui citate, non risultano palesemente rilevanti in materia d'asilo.

#### **E. 6**

Pertanto, le allegazioni dell'insorgente che l'avrebbero condotto al suo espatrio dal paese d'origine - a parte la verosimiglianza della sua apostasia e del suo ateismo, nonché dei maltrattamenti subiti, che però non sono di per sé soli determinanti in materia d'asilo (cfr. supra consid. 5.1 e 5.6) - sono in parte inverosimili ed in parte irrilevanti in materia d'asilo. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato al ricorrente per i motivi da lui allegati nel Paese d'origine prima del suo espatrio, omettendo di concedergli l'asilo in Svizzera. Sulla questione della concessione dell'asilo (cfr. punto 2 del dispositivo della decisione della SEM), il ricorso va pertanto respinto.

#### **E. 7**

Rimane tuttavia ancora da esaminare, se il ricorrente, può vedersi riconoscere la qualità di rifugiato, all'esclusione della concessione dell'asilo, per dei motivi insorti dopo la fuga (cfr. art. 54 LAsi). Ovvero se egli, in caso di un ritorno in Afghanistan, abbia un fondato timore di essere esposto a dei pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, a causa del suo abbandono dell'islam, nonché del suo ateismo.

### **E. 7.1**

In tale contesto, v'è in primo luogo da osservare come il Tribunale, nelle more processuali, ha istruito in modo particolare - ponendo anche dei quesiti specifici al ricorrente nella decisione incidentale del 27 agosto 2020 e chiedendo di prendere posizione in merito anche all'autorità inferiore - la questione relativa a come il ricorrente avrebbe potuto vivere e praticare il suo ateismo nel caso di un suo rientro nel Paese d'origine sotto il profilo dell'art. 3 LAsi, dando in specie ampiamente possibilità alle parti di esprimersi (cfr. in merito la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 5 novembre 2019 nella causa A.A. contro Svizzera, n. 32218/17 §51 segg. e sentenza del Tribunale D-3490/2020 consid. 11.1 e 11.2.4). Pertanto, anche se sotto tale aspetto la decisione della SEM è lacunosa dal profilo della motivazione, tuttavia la stessa carenza risulta essere stata sanata in fase ricorsuale. Non v'è quindi motivo di rinviare gli atti all'autorità inferiore per tale evenienza, come auspicato dal ricorrente nel suo gravame, conclusione alla quale egli appare peraltro aver rinunciato negli scritti seguenti, come già sopra considerato (cfr. supra consid. 3).

### **E. 7.2**

Nella sua sentenza di riferimento D-4952/2014 già succitata, il Tribunale ha in particolare ritenuto che la costituzione afghana descriva l'islam quale religione di Stato ufficiale, e che le altre religioni potrebbero essere esercitate liberamente nei limiti legali. Tuttavia, i principi e le regole islamici non devono essere contraddetti da altre religioni. L'apostasia, anche se non è definita nel codice penale afghano quale reato, rientra tuttavia secondo l'interpretazione giuridica afghana, sotto i non meglio definiti "crimini oltraggiosi", i quali secondo il codice penale sono punibili secondo la giurisprudenza Hanafi, che si rifà alla Sharia. Secondo tale giurisprudenza, le donne vengono incarcerate a vita rispettivamente fino alla revoca della conversione e gli uomini decapitati. Se la pena di morte non viene inflitta, anche le conseguenze alternative fornite dal profilo penale e sociale risultano essere estremamente dure: gli uomini maggiorenni, come pure le donne sopra i 16 anni d'età, i quali si sono convertiti dall'Islam ad un'altra religione e non revocano tale conversione entro tre giorni, rischiano, tra le altre, sanzioni quali l'annullamento del loro matrimonio, l'espropriazione della loro terra e proprietà, come pure di essere rifiutati dalla loro famiglia e comunità, nonché di essere licenziati dal loro posto di lavoro. Peraltro, il controllo e la pressione sociali in Afghanistan, una società molto conservativa, sarebbero molto elevati (cfr. consid. 7.5.2; cfr. anche la sentenza del Tribunale D-5996/2018 del 10 aprile 2019 consid. 6.3.3). La situazione delle persone atee sarebbe inoltre descritta da più fonti come peggiore di quella dei convertiti. Questo anche se essi non sono facilmente identificabili, e quindi in principio sarebbe possibile che - se il distacco dall'islam non è mostrato in pubblico e viene portato rispetto nei confronti dell'islam - essi non vengano generalmente disturbati (cfr. sentenza del Tribunale D-4952/2014 consid. 7.5.3 e consid. 7.5.5). Tale giurisprudenza risulta essere tutt'ora attuale (cfr. European Asylum Support Office [EASO], Country Guidance: Afghanistan, dicembre 2020, [https://easo.europa.eu/sites/default/files/Country\\_Guidance\\_Afghanistan\\_2020\\_0.pdf](https://easo.europa.eu/sites/default/files/Country_Guidance_Afghanistan_2020_0.pdf) , p.to 2.16, pag. 84 seg.; Schweizerische Flüchtlingshilfe, Afghanistan: Gefährdungsprofile, 30 settembre 2020, < [https://www.ecoi.net/en/file/local/2039258/200930\\_Afghanistan\\_Update\\_Gefahrungsprofile.pfd](https://www.ecoi.net/en/file/local/2039258/200930_Afghanistan_Update_Gefahrungsprofile.pfd) >, pag. 13; EASO, Afghanistan, Criminal law, customary justice and informal dispute resolution, luglio 2020, < [https://www.ecoi.net/en/file/local/2034456/2020\\_07\\_EASO\\_COI\\_Report\\_Afghanistan\\_Criminal\\_Law\\_Customary\\_Justice\\_Dispute\\_Resolutions.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2034456/2020_07_EASO_COI_Report_Afghanistan_Criminal_Law_Customary_Justice_Dispute_Resolutions.pdf) >, p.to 1.2, pag. 12 seg.; Austrian Centre for

Country of Origin & Asylum Research and Documentation [ACCORD], Afghanistan: Apostasie, Blasphemie, Konversion, Verstoss gegen islamische Verhaltensregeln, gesellschaftliche Wahrnehmung von RückkehrerInnen aus Europa, 15 giugno 2020, < [https://www.ecoi.net/en/file/local/2031618/Afghanistan\\_Apostatsie\\_Konversion\\_Blasphemie.pdf](https://www.ecoi.net/en/file/local/2031618/Afghanistan_Apostatsie_Konversion_Blasphemie.pdf) >; tutti consultati il 1° marzo 2021). Il Tribunale giunge infine alla conclusione che, sulla scorta dei succitati elementi, vi sia, in modo generale, da partire dal principio che le persone di cui è conosciuta pubblicamente la loro apostasia, possano nutrire un timore oggettivo di essere esposte a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale D-4952/2014 consid. 7.5.5). Inoltre, in alcuni casi, il fatto di dover tenere nascosta la propria apostasia o la propria concezione in materia religiosa, e di dover invece comportarsi - contrariamente alla propria convinzione - secondo le prescrizioni islamiche e le tradizioni del paese, può rappresentare una pressione psichica insopportabile ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale D-4952/2014 consid. 7.6).

### **E. 7.3**

Nel caso in parola, come già sopra considerato, la verosimiglianza dell'apostasia del ricorrente e del suo ateismo è stata assodata (cfr. supra consid. 5.1), come pure la credibilità dei suoi asserti rispetto i maltrattamenti subiti ed il fatto che le persone del suo villaggio fossero a conoscenza del suo mancato rispetto dei precetti islamici e che lo trattassero quale "infedele" (cfr. supra consid. 5.1.3). Il Tribunale ritiene, a differenza della posizione espressa dall'autorità inferiore nella sua risposta al ricorso come pure nei suoi scritti successivi ed in accordo invece con quanto proposto in tal senso dall'insorgente, che se il comportamento tenuto dall'insorgente poteva essere tollerato in un certo modo dalla società come pure dai genitori prima del suo espatio, in quanto egli all'epoca era giovane ed ancora minorenne. Tuttavia, ora che egli è maggiorenne, il suo comportamento di totale mancanza di osservanza dei precetti e riti islamici quotidiana, anche se egli non ha assunto una posizione quale attivista contro l'islam, non verrebbero più tollerati nell'ambito ristretto del suo villaggio. Inoltre, il fatto che il ricorrente sia di etnia Hazara, nonché provenga da una regione dove la presenza e l'influenza dei Talebani è molto forte, malgrado di per sé soli non siano degli elementi determinanti (cfr. sentenza del Tribunale D-4794/2020 del 16 febbraio 2021 consid. 6.4 con ulteriori riferimenti citati, D-5800/2016 del 13 ottobre 2017 [pubblicata quale sentenza di riferimento]), nel caso di specie non possono essere, in un esame complessivo, totalmente trascurati, in quanto sono degli elementi che accrescono ancora più il rischio per il ricorrente che egli possa essere vittima di atti persecutori a causa delle sue concezioni in ambito religioso. Visto quanto già sopra ritenuto al consid. 7.2, a causa di tale sua attitudine, ne risulta quindi d'un lato il pericolo per il medesimo che egli venga privato delle proprietà e dei suoi diritti civili, oppure venga arrestato o addirittura punito con la morte da parte dello Stato. D'altro canto, il pericolo di subire dei pregiudizi seri, giunge anche da terze persone nel suo ambiente, molto conservativo, contro le quali egli non disporrebbe di una sufficiente protezione da parte statale. Se d'un canto non può essere escluso totalmente che il ricorrente possa vivere nell'anonimato di una grande città, tralasciando di seguire regolarmente i riti religiosi come il pregare ed il recarsi in moschea. D'altro canto, un ritorno nell'anonimato non è possibile, in quanto per i richiedenti l'asilo rimpatriati in una città come Kabul, Herat o Mazar-i-Sharif, è esatto che dispongano di una sufficiente rete sociale che possa assicurarli, in caso di necessità, i propri bisogni essenziali (cfr. sentenze di riferimento del Tribunale D-4287/2017 dell'8 febbraio 2019 in particolare consid. 6.2.3.5, D-5800/2016 consid. 7 e 8; DTAF 2011/38 consid. 4.3.1 segg.).

Senza quest'ultima condizione tuttavia, anche sotto l'aspetto di un'alternativa di soggiorno interna (cfr. DTAF 2011/51 consid. 8), l'esigibilità di un reinsediamento è da negare. Oltretutto, anche se il ricorrente potesse stabilirsi a I.\_\_\_\_\_, quale alternativa di soggiorno interno, egli dovrebbe quotidianamente prestare molta attenzione alle sue attività ed alle sue esternazioni, per non essere scoperto e quindi non cadere in un serio pericolo di persecuzioni. Tuttavia, ciò significherebbe per il ricorrente di vedersi praticamente costretto a condurre una doppia vita, rispettivamente a dover rinunciare in modo continuativo a contatti sociali, sia d'amicizia che di lavoro. Peraltro, anche in caso di qualsiasi contatto con le autorità, ad esempio di matrimonio o di rilascio di una tazkira, il ricorrente dovrebbe prestare estrema attenzione di non far trapelare che egli abbia abbandonato la fede islamica e si professi ateo (cfr. nello stesso senso anche la sentenza del Tribunale D-4952/2014 consid. 7.7.1 e 7.7.2).

#### **E. 7.4**

Tutto considerato, il Tribunale giunge alla conclusione che nella fattispecie, il ricorrente abbia un fondato timore (oggettivo) di essere esposto a dei seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, per dei motivi soggettivi insorti successivamente all'espatrio (l'apostasia e l'ateismo resi verosimili), nel caso di un suo rientro in Afghanistan. Poiché poi i pregiudizi possono derivare sia da terze persone che dalle stesse autorità afgane, non può essere riconosciuta in specie alcuna alternativa di soggiorno interno ove egli possa trovare protezione. Per il che, il ricorrente - per il quale non sussiste agli atti di causa alcun motivo d'esclusione ai sensi dell'art. 1F della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) - adempie ai requisiti del riconoscimento della qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 1A cifra 2 Conv. rifugiati. Poiché in specie si tratta di motivi soggettivi insorti dopo la fuga, al richiedente non è invece concesso asilo (art. 54 LAsi).

#### **E. 8**

Ne consegue che, limitatamente alla questione inerente il riconoscimento della qualità di rifugiato, il ricorso è da accogliere. Per il resto, è invece da respingere. La decisione impugnata del 10 luglio 2020 è da annullare, al suo punto 1 del dispositivo, e l'autorità inferiore è invitata a concedere al ricorrente l'ammissione provvisoria quale rifugiato, in quanto inammissibile (ex art. 83 cpv. 3 LStrI, mutazione del punto 4 del dispositivo della decisione della SEM del 10 luglio 2020).

#### **E. 9**

Visto l'esito della procedura, la metà delle spese processuali andrebbero poste, per prassi, a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di assistenza giudiziaria dell'insorgente, con decisione incidentale del 17 agosto 2020, non sono rimosse delle spese processuali. Inoltre, ai sensi dell'art. 111ater LAsi non sono attribuite indennità ripetibili, in quanto il ricorrente è assistito dal rappresentante legale designato dalla SEM a norma dell'art. 102h LAsi.

#### **E. 10**

La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.